

COMMISSIONE VII

DIFESA

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VILLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione della proposta n. 1045. Seguito della discussione ed approvazione della proposta n. 1492):		Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Senatore MURMURA: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'esercito, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492);		Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337)	174
MANFREDI MANFREDO e CARUSO IGNAZIO: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045)	172	PRESIDENTE	174
PRESIDENTE	172, 173	Disegno di legge (Inizio della discussione e rinvio):	
CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa	173	Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1694)	174
MONTELEONE	173	PRESIDENTE	174, 175
		CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa	175
		MONTELEONE	174
		ZOPPI, Relatore	174

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (1790)	175
PRESIDENTE	175
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1896)	175
PRESIDENTE	175, 176, 177
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	177
D'ALESSIO	176
GAVA	177
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	175
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1519)	177
PRESIDENTE	177
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615)	178
PRESIDENTE	178
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	178

La seduta comincia alle 10.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Murmura: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle

bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492); e dei deputati Manfredi Manfredo e Caruso Ignazio: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Murmura: « Nuove norme sul reclutamento sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 maggio 1977, e dei deputati Manfredi Manfredo e Caruso Ignazio: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ».

Propongo di esaminare separatamente le due proposte di legge, nel senso di proseguire subito nell'esame della proposta di legge n. 1492 e di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge n. 1045.

Pongo in votazione questa proposta.

(E approvata).

Proseguiamo pertanto nella discussione sulle linee generali della proposta di legge del senatore Murmura n. 1492. Ricordo che nella seduta del 23 novembre la V Commissione, in sede di riesame del provvedimento, ha modificato la decisione precedentemente assunta deliberando a maggioranza di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina è conferito, all'atto della nomina, il grado di capitano o tenente di vascello.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza. Qualora rivesta grado superiore a quello di capitano o tenente di vascello, la nomina è effettuata anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(*E approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale conseguono ad anzianità il grado di maggiore o capitano di corvetta e di tenente colonnello o capitano di fregata al compimento della permanenza di anni sei in ciascuno dei gradi inferiori.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano o tenente di vascello in servizio permanente maestro direttore di banda o corpo musicale è stabilito in 40 anni. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali.

Gli onorevoli Monteleone, Angelini e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 40 anni » con le altre: « 35 anni », e le parole: « 45 anni », con le altre: « 40 anni ».

L'onorevole Monteleone ha facoltà di illustrarlo.

MONTELEONE. Si illustra da sé.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho avuto modo di precisare nel corso della seduta precedente, il limite massimo di quarant'anni per la partecipazione al concorso per la nomina a maestro direttore di banda non è di pregiudizio per la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. È stabilito infatti per l'ufficiale maestro direttore di banda musicale, come limite massimo per la cessazione del servizio, il compimento del sessantunesimo anno di età, con la possibilità di trattenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età. Per altro, il diritto alla pensione viene consentito al compimento del quindicesimo anno di servizio utile. Si è voluta prevedere l'elevazione a quarant'anni del limite di età per poter partecipare ai concorsi per il reclutamento dei maestri direttori di bande musicali militari per evitare che tali concorsi siano ancora sistematicamente disertati: in altre parole, per rendere più competitiva l'offerta di questo impiego.

Pertanto, pregherei gli onorevoli Monteleone, Angelini e D'Alessio di non voler insistere sul loro emendamento.

MONTELEONE. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo. L'emendamento era motivato dalla necessità di non innovare alle norme generali in materia di limiti di età, ma anche dalla necessità di evitare che un limite di età così elevato inducesse a partecipare ai concorsi persone reduci da tutta una serie di fallimenti. Dopo aver ascoltato le precisazioni del rappresentante del Governo, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Gli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono grado inferiore a capitano o tenente di vascello, sono promossi a tale grado con decorrenza dalla predetta data.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 marzo 1977.

In attesa del parere della I Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti di guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti di guerra », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 luglio 1977.

L'onorevole Zoppi ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOPPI, *Relatore*. Poiché questo disegno di legge giunge a noi dopo essere stato approvato dalla Commissione competente del Senato non credo vi siano particolari considerazioni da svolgere. Intendo comunque sottolineare come, a causa delle difficoltà finanziarie in cui versano attualmente i comuni italiani, le disposizioni della legge n. 204 del 9 gennaio 1951 sulle onoranze ai caduti in guerra, che prevede che i sepolcreti di guerra, una volta definitivamente sistemati dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti, siano affidati ai comuni per la manutenzione e la custodia, non trovino in molti casi applicazione. Questo disegno di legge, oltre che migliorare alcuni aspetti della legge del 1951, intende ovviare a tale inconveniente riconoscendo la possibilità che i sepolcreti rimangano in consegna al Commissariato generale. Pertanto, anche tenuto conto del fatto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, l'invito che rivolgo a voi, onorevoli colleghi, è quello di procedere ad una rapida e sollecita approvazione di questo disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MONTELEONE. È mia opinione che in merito a questo disegno di legge sia necessario un approfondimento maggiore di quello avvenuto in Senato.

Desidero subito dire che non ci convince, in maniera particolare, la norma prevista dall'articolo 2 di questo disegno di legge che modifica l'articolo 7 della legge del 9 gennaio 1951, n. 204, laddove, praticamente, s'intende togliere ai comuni quello

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1977

che la suddetta legge loro affidava; infatti, è detto che i sepolcreti di guerra saranno dati in consegna, ove possibile e a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni; dire questo significa, palesemente, togliere a questi ultimi la competenza che la vecchia legge stabiliva.

Non credo, come ha affermato il relatore nel presentare questo provvedimento al Senato, che questa norma possa essere modificata partendo dal presupposto che i comuni non hanno i mezzi finanziari e gli strumenti per poter provvedere a questi cimiteri, perché se ragionassimo in questo modo dovremmo arrivare alla conclusione, ad esempio, che non si possono emanare i decreti delegati previsti dalla legge n. 382 del 1975 perché alla data del primo gennaio 1978 essi non sarebbero in grado di affrontare la serie di incombenze che la legge trasferisce loro: probabilmente, se avessimo ragionato in questo modo non avremmo mai fatto, nel 1968, ad esempio la scuola materna statale! Il vero problema è quello di fornire ai comuni i mezzi necessari e gli strumenti idonei in modo da metterli in condizione di esercitare le funzioni che la legge del 1951 assegnava loro.

Un'altra osservazione è relativa all'articolo 1 di questo provvedimento che stiamo esaminando. Mi sembra molto strano che ci si ricordi ora della necessità di modificare l'articolo 2 della legge del 9 gennaio 1951, n. 204 aggiungendovi, adesso, l'alinnea: « dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna ». Questa aggiunta mi sembra costruita apposta per avere la possibilità di mantenere in piedi il Commissariato generale a proposito del quale risultano, da documenti che ho avuto la possibilità di reperire, ingenti residui passivi nel Bilancio della difesa sui capitoli relativi alla sua attività.

Le considerazioni da me sopra esposte non vogliono significare un atteggiamento assolutamente contrario nei riguardi di questo provvedimento di legge, ma soltanto l'opportunità che prima di discuterlo in sede legislativa si approfondisca l'intera materia, si reperisca altra documentazione e si attendano in merito i chiarimenti del Governo.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di fornire risposte a tali quesiti nel corso della prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (1790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni ».

Poiché il relatore del disegno di legge è assente, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico », sul quale hanno espresso parere favorevole la I e la V Commissione.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Nel mese di maggio di quest'anno, in relazione all'accentuato impegno delle forze di polizia in genere e dell'Arma dei carabinieri in par-

ticolare - per effetto non solo della crescente criminalità sia comune che politica, ma anche del nuovo impegno attribuito all'Arma dei carabinieri di vigilanza esterna delle carceri, che ha comportato anche un ulteriore impegno operativo, per il grande movimento di detenuti e per il relativo aumento dei servizi di traduzione - il Governo è giunto alla determinazione di richiamare in servizio un contingente di carabinieri in congedo illimitato per esigenze di ordine pubblico e di polizia giudiziaria, allo scopo di rinforzare i reparti impegnati nel servizio d'istituto in maniera particolare. Con tale determinazione veniva disposto il richiamo di mille riservisti, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, sia effettivi sia ausiliari. L'ultima classe di leva da richiamare era quella del 1947. Il ministro della difesa determinava poi le modalità per tale richiamo.

Questa operazione, che è stata compiuta in analogia ad altra compiuta nel 1971 (tre mila carabinieri) è stata effettuata dal 3 maggio al 4 giugno del corrente anno. Abbiamo già in servizio questi mille carabinieri, i quali, come tutti sanno, sono stati impegnati in gran parte nella vigilanza delle carceri, con risultati particolarmente efficaci in questo settore assai carente.

L'operazione è stata svolta cercando di non danneggiare particolarmente coloro i quali avevano già un'attività professionale o un'attività lavorativa; pertanto, è stata data la precedenza ai volontari ed ai celibi nonché agli appartenenti alle classi più giovani.

Per incentivare questo richiamo è stata prevista la corresponsione di un premio di richiamo in lire cinquecentomila *pro capite*, da sborsare in due rate rispettivamente di trecentomila e di duecentomila lire - trecentomila lire al terzo mese di richiamo e duecentomila lire al termine del richiamo stesso - per alleviare il disagio delle famiglie dei richiamati e quello dei richiamati stessi.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, ha ottenuto i pareri favorevoli della I e della V Commissione permanente. Un eventuale ritardo nella sua approvazione in questa sede vanificherebbe lo scopo per il quale è stato proposto e deluderebbe le aspettative di coloro i quali sono ormai in servizio da più mesi, ai quali invece va dimostrato apprezzamento per l'opera che

svolgono al servizio del paese e delle sue istituzioni in un momento particolarmente difficile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista accoglie favorevolmente - anche per le ragioni che sono state diffusamente illustrate dall'onorevole Stegagnini - il provvedimento governativo tendente a concedere uno speciale premio ai carabinieri richiamati in servizio nel 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico; tuttavia esso vorrebbe che il Governo fornisse un'informazione più completa ed anche più impegnativa circa la materia dei richiami in servizio di personale di polizia e anche di personale delle Forze armate, poiché ha avuto l'impressione che l'orientamento del Governo a proposito di questi problemi non sia stato guidato da una visione sempre coerente e da effettiva rispondenza alle necessità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Per non voler dare giudizi non del tutto provati, mi limito ad esporre tale considerazione ed a porre alcune domande al fine di avere maggiori elementi di conoscenza.

Ad esempio, i richiamati in servizio dell'Arma dei carabinieri come sono stati effettivamente impiegati? Sono stati impiegati tutti, o nella stragrande maggioranza, in attività operative ovvero hanno ricoperto incarichi ausiliari od esecutivi, di carattere burocratico, nell'ambito delle caserme o dei comandi? Il punto ci sembra essenziale, perché se effettivamente questi contingenti sono stati impiegati in attività di servizio non altrimenti eseguibili da altro personale, il nostro giudizio può essere positivo, trovando le esigenze eccezionali delle quali si parla nel disegno di legge un'effettivo riscontro nella realtà; se invece parte di questo personale, o tutto, è stato impiegato in compiti - non certo disprezzabili - di autista dei comandi od in altre attività burocratiche, allora il nostro giudizio si farebbe più differenziato e più problematico anche, per ragioni che mi sembrano chiare. Tra l'altro, in questa seconda ipotesi, sorgerebbe il problema - che noi vediamo connesso con l'orientamento generale a trovare un giusto impiego per le nuove generazioni - del perché non si faccia più ampio ricor-

so ai contingenti dei carabinieri di leva, i quali probabilmente non sono suscettibili di un'utilizzazione — né noi la consigliamo, del resto — nella vigilanza delle caserme o in attività di ordine pubblico o di polizia giudiziaria, ma che potrebbero sopperire in modo assai positivo ad altre attività istituzionali che oggi vengono invece dispiegate da personale che costa allo Stato, al bilancio della Difesa, assai di più di quanto non costi un carabiniere di leva.

Infine, sempre nel quadro di queste richieste d'informazioni, desidereremmo sapere se il Governo, adottando questo provvedimento, ritiene di affermare un principio generale, cioè se intende regolarsi nella stessa identica maniera per i richiamati in servizio di altri Corpi armati dello Stato, ed intendo riferirmi, ovviamente, alla pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed ai forestali. Dovremmo evitare che fra personale dello Stato che viene richiamato con la stessa motivazione, cioè quella di speciali esigenze inerenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, possano insorgere trattamenti differenziati che, oltre ad essere il segno di una amministrazione precaria, susciterebbero, inevitabilmente, rimostranze da parte degli interessati.

Non poniamo pertanto una pregiudiziale all'approvazione di questo provvedimento, ma l'esigenza di avere, a scadenza ravvicinata, elementi d'informazione che diano al Parlamento la certezza che anche su questo terreno ci si muove secondo una precisa scelta politica che tiene conto sia delle necessità del paese che della esigenza di riservare un trattamento giusto a questo personale richiamato per motivi eccezionali.

GAVA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, per le stesse ragioni puntualmente espresse dal relatore, dichiaro che siamo pienamente consenzienti all'approvazione di questo disegno di legge recante norme per la corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico.

Condivido il pensiero espresso dall'onorevole D'Alessio in relazione all'opportunità che si adottino provvedimenti analoghi a questo anche nell'eventualità che per particolari esigenze venga richiamato personale appartenente ad altri Corpi armati ai quali sono affidati settori particolarmente delicati della vita del paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è senz'altro disposto a fornire sollecitamente i chiarimenti e le informazioni richiesti dall'onorevole D'Alessio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico è corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di lire 200.000 al termine del richiamo di un anno.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del fondo di as-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1977

sistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1977.

Non essendo pervenuto il parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 giugno 1977.

In attesa dei prescritti pareri sugli emendamenti presentati, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MURMURA: « Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'esercito, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,

del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina » (1492).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Cerra, Corrallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gargano, Gava, Lo Bello, Manfredi Manfredo, Martorelli, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Monteleone, Morazzoni, Santuz, Stegagnini, Tassone, Terranova, Tesi, Venegoni, Villa, Zoppi.

Disegno di legge: « Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico » (1806).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Cerra, Corrallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gargano, Gava, Lo Bello, Manfredi Manfredo, Martorelli, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Monteleone, Morazzoni, Santuz, Stegagnini, Tassone, Terranova, Tesi, Venegoni, Villa, Zoppi.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO